



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 57 del 24/07/2026

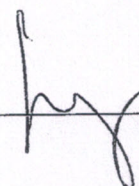
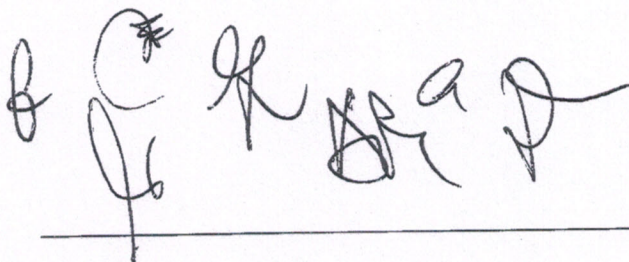
Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Delibera di Giunta regionale n. 402 del 23 luglio 2026

Proponenti: Vincenza Vassallo

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE**
(Articolo 45 D.lgs. 31.03.2023, n.36)

Sommario

Art. 1	1
<i>Oggetto e finalità</i>	1
Art. 2	1
<i>Soggetti interessati</i>	1
Art. 3	1
<i>Funzioni e attività oggetto degli incentivi</i>	1
Art. 4	2
<i>Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta</i>	2
Art. 5	2
<i>Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti</i>	2
Art. 6	3
<i>Procedure bandite dalla Centrale di Committenza</i>	3
Art. 7	3
<i>Attività di committenza delegata/ausiliaria</i>	3
Art. 8	3
<i>Compatibilità e limiti di impiego</i>	3
Art. 9	4
<i>Formazione professionale e strumentazione</i>	4
Articolo 10	4
<i>Oneri relativi alle funzioni tecniche</i>	4
Art. 11	6
<i>Criteri di ripartizione dell'incentivo</i>	6
Art. 12	6
<i>Erogazione delle somme</i>	6
Art. 13	7
<i>Coefficienti di riduzione</i>	7
Art. 14	7
<i>Quantificazione e liquidazione dell'incentivo</i>	7
Art. 15	8
<i>Applicazione</i>	8
Art. 16	8
<i>Norme Transitorie</i>	8
Art. 17	8
<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	8



Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2007, n.3, contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito Codice, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso la Giunta regionale della Campania, incluso quello con qualifica dirigenziale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'Ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5 della presente disciplina.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione del presente regolamento:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 3

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. Gli incentivi sono riconosciuti:
 - a) per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture nei casi previsti dal codice che siano o meno stati affidati senza previo espletamento di una procedura di gara, a condizione che sia nominato il Direttore dei lavori/ Direttore di esecuzione del contratto e nei limiti in cui le risorse finanziarie dell'intervento lo consentono;
 - b) in caso di ordini diretti a seguito di adesione ad uno strumento di acquisto, Accordi Quadro, Convenzioni, predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'articolo 9 del Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n.89. In questa ipotesi l'incentivo non può essere riconosciuto per la fase di progettazione e di affidamento di cui alle alleghe tabelle 1 e 2. dell'art. 11;

- c) per le attività di RUP, progettazione, Direzione lavori, collaudo relativamente all'esecuzione di interventi di cui all'art. 140 e 140 bis del Codice.

Art. 4

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal RUP ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture (di seguito anche Dirigente), garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente con il possesso dei requisiti specifici occorrenti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Art. 5

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6

Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione, Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'**articolo 3, comma 1**, lettere cc) e dd), dell'Allegato I.1 del Codice, predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto, **25 per cento**, delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti, incentivi al personale per l'**80 per cento** e quota innovazione per il **20 per cento**), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'**articolo 45** del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10

Art. 7

Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'**articolo 45, comma 2**, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'**articolo 10** del presente regolamento.

Art. 8

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Ai sensi di quanto stabilito dall'**articolo 45, comma 4**, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura fissa o variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi, percepito nell'anno di riferimento. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e viene accantonata per alimentare la quota del 20 per cento dell'incentivo totale di cui all'**articolo 10, comma 3, lett. b**.
2. Nel caso di appalti gestiti con metodi e strumenti digitali, il limite relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo è incrementato del 15 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'**articolo 45** del D. Lgs 36/2023.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti

al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la Direzione Generale per le Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 9

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - a) promuove, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del Codice.

Articolo 10

Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'articolo 3 del presente regolamento, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente regolamento, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Per le concessioni il valore è determinato ai sensi dell'articolo 179 del Codice al netto delle modifiche.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80 per cento, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 11, tra i soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - 1) all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - 2) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; – per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - 3) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.

6. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A) – Lavori pubblici

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B) – Servizi e forniture

Classi di importo delle forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,8%

TAB. C) – Concessioni - Lavori pubblici e Servizi

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2,0%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	1,0%
oltre euro 100.000.000,00	0,5%

Con riferimento alla Tabella C, ai fini della ripartizione delle quote dell'incentivo, si applicano, per quanto compatibili, alle Concessioni di lavori pubblici la Tabella di "Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori" e alle Concessioni di servizi la Tabella di "Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni".

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

8. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del 10 per cento di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel seguente caso: appalti di lavori di importo superiore ad € 15.000.00,00, caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
9. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

Art. 11

Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2, allegate al presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 12

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20 per cento dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80 per cento dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Art. 13

Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente al lavoro, servizio o fornitura, sia affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Art. 14

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, su proposta del RUP, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - 1) il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 2) il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - 1) il RUP documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 2) il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - 3) il dirigente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - 1) il RUP documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 2) il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - 3) il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - d) La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
 - 1) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- 2) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - 3) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
- e) Per le fasi del procedimento di durata pluriennale la verifica del raggiungimento del limite di cui all'articolo 8, comma 1 è determinato, secondo il principio di competenza, in ragione delle diverse annualità di svolgimento delle funzioni attribuite.

Art. 15

Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture e alle concessioni per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Al personale con qualifica dirigenziale l'incentivo è corrisposto per le sole funzioni tecniche svolte a decorrere dal 01/01/2025. Gli incentivi corrispondenti a funzioni tecniche eventualmente svolte dal personale con qualifica dirigenziale anteriormente al 01/01/2025 nell'ambito delle procedure disciplinate dal Dlgs 36/2023 incrementano le risorse di cui all'art.10, comma 3, lett. b) del presente Regolamento.

Art. 16

Norme Transitorie

1. Per i procedimenti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa entro il 30 giugno 2023, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 229, comma 2 del D.lgs. 36/2023, gli incentivi sono ripartiti secondo le disposizioni del Capo VI, del Regolamento regionale 24 marzo 2010, n.7, inclusi gli incentivi erogati in attuazione dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR.
2. Concorrono al limite individuale alla percezione dei compensi di cui all'articolo 45, comma 3, del Codice tutti gli incentivi relativi alla specifica annualità di competenza, anche se corrisposti in attuazione di discipline vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, con la possibilità di superare la misura del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo solo tramite incentivi per funzioni tecniche espletate in relazione a procedure disciplinate dal citato Codice e comunque nei limiti massimi ivi previsti.

Art. 17

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il Capo VI, del Regolamento n.7/2010.

ALLEGATI – TABELLA 1
Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori
 Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima.

ATTIVITA'	Fase Programmazione	Fase Progettazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa (In mancanza di specifica nomina la relativa % spetta al RUP)	1%				1%
Responsabile unico del progetto (RUP)	1%	2%	3%	4%	10%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione (In mancanza di specifica nomina la relativa % spetta al RUP)	1%	3%	3,5%	3,5%	11%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase			3%	4%	7%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		3%			3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		7%			7%
Redazione del progetto esecutivo		10%			10%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto		2%			2%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			2%		2%
Direzione dei lavori, compreso il 6% per l'ufficio di direzione lavori (direttori operativi, ispettore di cantiere se nominati.)				20%	20%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				6,50%	6,50%
Collaudo tecnico-amministrativo				9,25%	9,25%
Collaudo statico (eventuale)				9,25%	9,25%
Totale					100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

Incentivi per le funzioni tecniche di cui al D.lgs. 31.03.2023, n.36.

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni
Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima.

ATTIVITA'	Fase Programmazione	Fase Progettazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa (In mancanza di specifica nomina la relativa % spetta al RUP)	1%				1%
Responsabile unico del progetto (RUP)	1%	2%	2%	10%	15%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione (In mancanza di specifica nomina la relativa % spetta al RUP)	1%	2%	5%	10%	18%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase			3%	9%	12%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (unico livello).		4%			4%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			2%		2%
Direzione dell'esecuzione (compreso la percentuale dei collaboratori/assistenti nominati non superiore al 10%. In caso di un unico collaboratore/assistente allo stesso sarà riconosciuta una percentuale non superiore al 5%. In caso di più collaboratori/assistenti la percentuale nella percentuale stabilita sarà ripartita fra i soggetti nominati).				36%	36%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				12%	12%
Totale					100%

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%